

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -  
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -  
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -  
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -  
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso 15545-2006 proposto da:

CAPITALIA S.P.A., già denominata Banca di Roma spa (p.i. (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. PELLICO 36, presso l'avvocato ROSTELLI LUCIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARELLI GIANFRANCO, giusta procura speciale per Notaio ANTONIO MARIA ZAPPONE di ROMA - Rep.n. 80544 del 3.5.2006;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA GLOBAL ITALIA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA 11, presso l'avvocato TITONE PATRIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MESSINESE DANTE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 354/2005 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2012 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Fallimento della Global Italia s.p.a., dichiarato il (OMISSIS), convenne in giudizio la Banca di Roma per sentir dichiarare inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, l'atto a rogito del notaio Mobilio del 12.10.95, con il quale la società poi fallita aveva conferito alla banca convenuta mandato irrevocabile all'incasso di un contributo ministeriale di L. 404.429.900 erogate. Dedusse a sostegno della domanda che il mandato aveva avuto regolare esecuzione e

che il 5.12.95 la banca aveva accreditato la somma, al netto delle ritenute, sul conto corrente intestato alla Global, ponendola in compensazione con il credito derivante dallo scoperto del conto e sospendendo contestualmente i servizi accessori (carte di credito, pagamento bollette), per poi recedere definitivamente dal rapporto il mese successivo. La convenuta si costituì in giudizio contestando la natura solutoria del mandato, a suo dire conferitole in funzione di garanzia degli affidamenti per L. 450 milioni che essa aveva contestualmente concesso alla mandante.

Il Tribunale di Taranto adito accolse la domanda e condannò la Banca di Roma a restituire al Fallimento l'intero importo riscosso.

L'appello proposto contro la decisione da Capitalia s.p.a. (suceduta a Banca di Roma nella titolarità del rapporto controverso) è stato respinto dalla Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 21.11.05. Per ciò che nella presente sede rileva, la Corte territoriale, dopo aver affermato l'autonoma revocabilità del pagamento realizzato dal creditore che trattenga a soddisfacimento del proprio credito le somme riscosse attraverso il mandato all'incasso conferitogli dal debitore, ha rilevato che, nel caso di specie, la funzione solutoria dell'incasso realizzato dalla banca era provata dal comportamento dell'istituto di credito, che il giorno successivo alla riscossione aveva revocato i servizi accessori al rapporto di conto corrente ed appena un mese dopo aveva chiuso il conto. Ha aggiunto che detta conclusione non si poneva in contraddizione con il fatto che la banca aveva continuato a far credito alla Global, ben potendo la procura aver funzione solutoria per il pregresso debito derivante dallo scoperto e funzione di garanzia rispetto a future anticipazioni, e che non v'era discrasia fra revoca della procura e revoca dell'incasso, posto che la prima, quale atto prodromico al secondo, ne seguiva necessariamente la sorte.

Capitalia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui il Fallimento della Global Italia s.r.l ha resistito con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) Con il primo motivo, Capitalia, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2 nonché vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'accoglimento della domanda del Fallimento potesse fondarsi sul mero rilievo che la Banca di Roma aveva imputato le somme riscosse a soddisfacimento del debito della Global derivante dallo scoperto del conto corrente, con conseguente, sicura natura solutoria dell'incasso, autonomamente revocabile indipendentemente dalla revocabilità del mandato.

Osserva che nel caso di specie il principio dell'autonoma revocabilità dell'incasso non era invocabile, atteso che si versava al di fuori del limite temporale di cui alla L. Fall., art. 67, comma

2, e che la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a valutare se il mandato conferito alla banca configurasse mezzo anormale di pagamento, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, n. 1, posto che solo la revoca del mandato avrebbe potuto comportare anche la revoca dell'atto solutorio, di per sè privo del requisito dell'anormalità, realizzato attraverso l'incasso del credito.

2) Col secondo motivo, lamentando ulteriore violazione della L. Fall., art. 67, nonchè vizio di motivazione, la ricorrente rileva che il giudice d'appello ha confuso l'effetto solutorio, senza il quale non sarebbe neppure ipotizzabile l'azione revocatoria, con il mezzo che a tale effetto aveva dato luogo, laddove la concreta funzione solutoria degli atti contemplati dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, va valutata con riferimento al mezzo ed al contesto obbiettivo di esso, e non già con riferimento a quello del successivo momento estintivo.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno respinti previa correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto, conformemente a diritto, che l'atto impugnato dal Fallimento fosse revocabile.

Il giudice del merito ha in effetti operato un'indebita confusione fra revocatoria del mandato all'incasso e revocatoria del pagamento conseguente alla riscossione del mandato, senza considerare che, nel caso di specie, quest'ultimo, essendo intervenuto nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento (e ricadendo, pertanto, al di fuori del periodo sospetto contemplato dalla L. Fall., art. 67, comma 2), non avrebbe potuto essere dichiarato autonomamente inefficace: la condanna della banca alla restituzione di quel pagamento poteva infatti derivare solo dalla declaratoria di inefficacia - ai sensi del comma 1, n. 2 dell'art. citato - dell'atto di conferimento del mandato, ove ritenuto, secondo quanto sostenuto dal Fallimento, mezzo anomalo di estinzione del debito pecuniario della fallita derivante dallo scoperto del conto corrente.

Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, il mandato all'incasso (al pari della cessione di credito) è di per sè un negozio neutro, che si caratterizza come anomalo se compiuto in funzione solutoria, cioè per estinguere, in tutto o in parte, un debito pecuniario scaduto ed esigibile, mentre si sottrae all'azione fallimentare qualora sia stata stipulata in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto.

Ora, se è vero che la Corte tarantina ha capovolto i termini rispetto ai quali andava affrontata la questione, ritenendo erroneamente che ai fini della revoca del mandato fosse sufficiente verificare la natura solutoria dell'incasso, ciò non toglie che in sentenza l'effettivo thema decidendum sia stato affrontato, laddove il giudice - accertando in fatto che nel periodo precedente al rilascio della procura persisteva uno scoperto del conto corrente intrattenuto dalla Global presso la Banca di Roma, ripianato attraverso la riscossione del credito - ha perciò stesso escluso che l'atto impugnato

fosse stato stipulato a garanzia di un finanziamento contestualmente erogato, in assenza di pregresse passività.

E tale accertamento, di per sè sufficiente a sorreggere la decisione, non è stato in alcun modo contestato dalla ricorrente, la quale si è limitata ad affermare che la funzione di garanzia del mandato risultava provata dalla delibera con la quale, il 25.10.95, era stato concesso alla Global un affidamento di L. 450.000.000, senza, peraltro, neppure dedurre da quali, fra i documenti prodotti, il giudice del merito avrebbe dovuto trarre conferma dell'effettiva messa a disposizione della correntista dell'importo indicato nella delibera.

3) Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte di merito l'abbia condannata alla restituzione dell'intera somma rinveniente dal mandato, nonostante risultasse accertato che di tale somma la Global aveva almeno in parte usufruito, operando prelievi dal conto in data successiva a quella in cui l'importo riscosso venne accreditato sul conto corrente.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l'esame della censura, che si risolve nella compiuta deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale tralasciato di considerare le risultanze processuali che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento, quantomeno per tale parte, dell'appello, non risulta precluso dal fatto che la ricorrente l'abbia erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

Tanto precisato, va rilevato che il giudice a quo ha condannato la Banca di Roma alla restituzione dell'intero credito riscosso, escludendo che da suo importo dovessero essere detratte le somme rimaste a disposizione della Global e da questa prelevate ad utilizzo della provvista in tal modo conseguita, sul rilievo che l'incasso (recte: il mandato)... ben poteva garantire anche futuri finanziamenti.

La Corte del merito ha però ommesso di considerare che i futuri finanziamenti eventualmente garantiti dal rilascio del mandato devono comunque essere anteriori alla riscossione del credito: l'effetto solutorio non può infatti realizzarsi per una somma superiore allo scoperto del conto esistente al momento in cui la rimessa rinveniente dalla riscossione (e come qualsivoglia altra rimessa) vi viene accreditata, posto che, una volta ripianato lo scoperto, non v'è più alcun debito del correntista da estinguere e che, non potendo darsi pagamento di un debito inesistente, quella parte dell'ammontare della rimessa eventualmente superiore allo scoperto, riportando il conto in attivo, costituisce una provvista di esclusiva pertinenza del cliente.

La circostanza che questi, dopo avere interamente utilizzato detta provvista, torni ad operare allo scoperto determina il sorgere di un nuovo credito della banca, che non può certo ritenersi (in tutto

o in parte) estinto in via retroattiva, imputando a suo pagamento somme che l'istituto non ha trattenuto, ma ha posto nella piena disponibilità del correntista.

E, nel caso di specie, è lo stesso Fallimento a riconoscere che, alla data dell'incasso della somma di L. 388.251.000, la Banca di Roma vantava crediti verso la Global per un importo notevolmente inferiore, ammontante a circa L. 282 milioni.

L'accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio: in tema di revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 del mandato rilasciato dal correntista alla banca per l'incasso di un credito, attraverso il quale l'istituto abbia inteso garantirsi il rientro anche da futuri finanziamenti, l'effetto solutorio derivante dalla riscossione del credito si realizza comunque entro il limite dello scoperto del conto (eventualmente comprensivo dei crediti della banca per i finanziamenti medio tempore erogati) esistente alla data di accredito della relativa rimessa, mentre non può estendersi ai crediti aventi titolo in finanziamenti successivi, posto che, una volta ripianato lo scoperto, non esiste più alcun debito del correntista da estinguere e la parte della somma riscossa eccedente lo scoperto non viene trattenuta dalla banca ad imputazione dei futuri crediti (da finanziamento) non ancora sorti, ma viene posta nella piena disponibilità del correntista.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013.